

Gazzetta ufficiale

L 204

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

65° anno
4 agosto 2022

Sommario

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1352 della Commissione, del 3 agosto 2022, recante deroga, per l'anno 2022, all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne il livello degli anticipi per i pagamenti diretti e per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali** 1

III Altri atti

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

- ★ **Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 10/22/COL, del 26 gennaio 2022, che integra gli orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021 [2022/1353]** 3

Rettifiche

- ★ **Rettifica della decisione (PESC) 2022/1313 del Consiglio, del 25 luglio 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 198 del 27.7.2022).....** 16
- ★ **Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1270 del Consiglio, del 21 luglio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 193 del 21.7.2022)** 17
- ★ **Rettifica della decisione (PESC) 2022/1272 del Consiglio, del 21 luglio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina (GU L 193 del 21.7.2022).....** 18

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/1352 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2022

recante deroga, per l'anno 2022, all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne il livello degli anticipi per i pagamenti diretti e per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 75, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, dal 16 ottobre al 30 novembre gli Stati membri possono versare anticipi fino al 50 % per i pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ e anteriormente al 1° dicembre possono versare anticipi fino al 75 % per le misure di sostegno connesse alla superficie e agli animali ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.
- (2) A causa della crisi conseguente alla pandemia di COVID-19 negli Stati membri, gli agricoltori hanno incontrato rilevanti difficoltà economiche e finanziarie. Tenuto conto della vulnerabilità specifica di tali operatori economici e per attenuare le conseguenze finanziarie e di liquidità di detta crisi, i regolamenti di esecuzione della Commissione (UE) 2020/531 ⁽⁴⁾ e (UE) 2021/1295 ⁽⁵⁾ hanno consentito agli Stati membri di versare, rispettivamente per l'anno 2020 e l'anno 2021, un livello superiore di anticipi ai beneficiari. Poiché la pandemia di COVID-19 persiste nel 2022 e gli agricoltori si trovano ancora confrontati a perturbazioni economiche, ulteriormente accentuate dalle conseguenze che l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia ha sul settore agroalimentare, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a continuare a versare anticipi maggiorati per l'anno di domanda 2022.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/531 della Commissione, del 16 aprile 2020, relativo, per l'anno 2020, a una deroga all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto concerne il livello degli anticipi per i pagamenti diretti e le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali nonché all'articolo 75, paragrafo 2, primo comma, di detto regolamento per quanto concerne i pagamenti diretti (GU L 119 del 17.4.2020, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1295 della Commissione, del 4 agosto 2021, recante deroga, per l'anno 2021, all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne il livello degli anticipi per i pagamenti diretti e per le misure di sviluppo rurale connesse alla superficie e agli animali (GU L 282 del 5.8.2021, pag. 3).

- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli, del comitato per i pagamenti diretti e del comitato per lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

In deroga all'articolo 75, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, relativamente all'anno di domanda 2022 gli Stati membri possono versare anticipi fino al 70 % per i pagamenti diretti elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1307/2013 e fino all'85 % per il sostegno concesso nell'ambito dello sviluppo rurale di cui all'articolo 67, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2022

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

III

(Altri atti)

SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

DECISIONE DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA n. 10/22/COL

del 26 gennaio 2022

che integra gli orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021 [2022/1353]

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA («l'Autorità»),

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare gli articoli da 61 a 63 e il protocollo 26,

visto l'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia («accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte»), in particolare l'articolo 24 e l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

A norma dell'articolo 24 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità è tenuta a rendere esecutive le disposizioni dell'accordo SEE in materia di aiuti di Stato.

A norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte, l'Autorità è tenuta a formulare comunicazioni e orientamenti sulle materie oggetto dell'accordo SEE, sempre che tale accordo o l'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte lo preveda esplicitamente e l'Autorità lo consideri necessario.

Il 16 dicembre 2020 l'Autorità ha adottato la decisione n. 156/20/COL che adotta gli orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021 («Orientamenti ETS dell'Autorità») ⁽¹⁾

Questi orientamenti corrispondono agli orientamenti della Commissione europea («la Commissione») relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021 adottati il 21 settembre 2020 («Orientamenti ETS della Commissione») ⁽²⁾.

Il 24 novembre 2021 la Commissione ha adottato una comunicazione che integra gli orientamenti ETS («Integrazioni degli orientamenti ETS della Commissione») ⁽³⁾.

L'integrazione degli orientamenti ETS della Commissione è rilevante anche ai fini dello Spazio economico europeo («il SEE»).

Occorre garantire l'applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo delle norme SEE in materia di aiuti di Stato conformemente all'obiettivo di omogeneità di cui all'articolo 1 dell'accordo SEE.

⁽¹⁾ Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 156/20/COL, del 16 dicembre 2020, che adotta orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021 [2021/604] (GU L 130 del 15.4.2021, pag. 1 e supplemento SEE n. 27 del 15.4.2021, pag. 3).

⁽²⁾ Comunicazione della Commissione, Orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021 (GU C 317 del 25.9.2020, pag. 5).

⁽³⁾ C(2021) 8413 final. L'integrazione degli orientamenti ETS della Commissione non è stata ancora pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

È opportuno integrare gli orientamenti ETS dell'Autorità in linea con l'integrazione degli orientamenti ETS della Commissione ⁽⁴⁾.

La presente integrazione degli orientamenti ETS dell'Autorità contiene fattori per il calcolo degli importi di compensazione per i costi indiretti sostenuti dai beneficiari a partire dal 2021 e costituisce un elemento importante per garantire la proporzionalità delle misure di aiuto concesse ai sensi degli orientamenti ETS ed è pertanto, in linea con il paragrafo 65 degli orientamenti ETS dell'Autorità, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2021.

A norma del punto II del capo «DISPOSIZIONI GENERALI» dell'allegato XV dell'accordo SEE, l'Autorità, dopo aver consultato la Commissione, adotta atti corrispondenti a quelli adottati dalla Commissione europea.

Previa consultazione della Commissione europea.

Previa consultazione degli Stati EFTA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo unico

1. L'Autorità introduce un'integrazione degli orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021. L'integrazione è allegata alla presente decisione e ne costituisce parte integrante.
2. L'Autorità applica l'integrazione ai suoi orientamenti ETS a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 2022

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Arne RØKSUND
Presidente
Membro del Collegio responsabile

Árni Páll ÁRNASON
Membro del Collegio

Stefan BARRIGA
Membro del Collegio

Melpo-Menie JOSÉPHIDÈS
Controfirmataria in qualità di direttrice,
Affari giuridici e amministrativi

⁽⁴⁾ Documento n. 1254304.

ALLEGATO

Integrazione degli orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021

Gli orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021 ⁽¹⁾ sono integrate come segue:

1) al punto 15, numero 15, è inserita la cifra «80» al posto dell'indicazione «[...]» e sono aggiunti due commi, di modo che l'attuale formulazione di tale definizione si legge come segue:

«15) per «parametro di riferimento generico per l'efficienza del consumo di energia elettrica» si intende l'80 % del consumo effettivo di energia elettrica, determinato mediante decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA insieme ai parametri di riferimento per il consumo di energia elettrica. Tale parametro corrisponde allo sforzo medio di riduzione imposto dall'applicazione dei parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica (parametro di riferimento del consumo di energia elettrica/consumo medio di energia elettrica) ed è applicato a tutti i prodotti oggetto di settori ammissibili, ma per i quali non è definito un parametro di riferimento specifico per l'efficienza del consumo di energia elettrica.

Il parametro di riferimento generico per l'efficienza del consumo di energia elettrica è ridotto (a partire dall'anno $t = 2022$) dell'1,09 % su base annua, secondo la formula stabilita nell'allegato II, alla voce «Parametri di riferimento dell'efficienza energetica aggiornati per taluni prodotti di cui all'allegato I.»;

2) al punto 28, lettera b), la descrizione del fattore C_t utilizzato nella formula è integrata, di modo che l'attuale formulazione del punto si legge come segue:

«b) Se i parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica di cui all'allegato II non sono applicabili ai prodotti fabbricati dal beneficiario, l'importo massimo dell'aiuto erogabile a un impianto per i costi sostenuti nell'anno t è uguale a:

$$A_{max,t} = A_i \times C_t \times P_{t-1} \times EF \times AEC_t$$

dove A_i è l'intensità dell'aiuto, espressa in forma frazionaria (es. 0,75); C_t è il fattore applicabile di emissione di CO_2 o il fattore di emissione di CO_2 basato sul mercato (tCO_2/MWh) (nell'anno t); P_{t-1} è il prezzo a termine delle quote UE nell'anno $t-1$ (EUR/ tCO_2); EF è il parametro di riferimento generico per l'efficienza del consumo di energia elettrica, definito al punto 15, numero 15 e AEC è il consumo effettivo di energia elettrica (in MWh) nell'anno t .»;

3) nella tabella dell'allegato I, la descrizione del settore corrispondente al codice NACE 20.16.40.15 è completata/integrata, di modo che l'attuale formulazione di tale descrizione si legge come segue:

«Polietilenglicoli e altri polieteralcoli, in forme primarie»;

4) è inserito il seguente allegato II:

⁽¹⁾ Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 156/20/COL, del 16 dicembre 2020, che adotta orientamenti relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2021 [2021/604] (GU L 130 del 15.4.2021, pag. 1, e supplemento SEE n. 27 del 15.4.2021, pag. 3).

Parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica e tassi annui di riduzione per i prodotti di cui all'allegato I**— Parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica per i prodotti di cui all'allegato I con intercambiabilità combustibile/energia elettrica**

Prodotti per i quali l'intercambiabilità combustibile/energia elettrica è stata stabilita nell'allegato I, sezione 2, del regolamento delegato (UE) 2019/331.

L'allegato I del regolamento delegato (UE) 2019/331 ha stabilito la sostituibilità tra combustibile ed energia elettrica relativamente ad alcuni prodotti. Per tali prodotti non è opportuno fissare un parametro di riferimento sulla base del numero di MWh/t di prodotto. È invece più utile scegliere come punto di partenza le curve delle emissioni dei gas a effetto serra specifiche derivate per le emissioni dirette. Per tali prodotti, i parametri di riferimento di prodotto sono stati determinati sulla base della somma delle emissioni dirette (causate dal consumo di energia e dai processi industriali), nonché delle emissioni indirette derivanti dall'uso della parte intercambiabile dell'energia elettrica.

In tali casi il fattore «E» nella formula per il calcolo dell'aiuto massimo di cui al punto 28, lettera a), dei presenti orientamenti deve essere sostituito dal seguente termine che trasforma un parametro di riferimento di prodotto ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/331 in un parametro di riferimento dell'efficienza del consumo di energia elettrica sulla base di un fattore europeo medio di emissione di CO₂ pari a 0,376 tCO₂/MWh:

parametro di riferimento di prodotto esistente di cui alla sezione 2 dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione (*) (in tCO₂/t) × le quote di emissioni indirette pertinenti nel periodo di riferimento (%) / 0,376 (tCO₂/MWh).

Il valore dei parametri di riferimento dell'efficienza energetica per i prodotti con intercambiabilità combustibile/energia elettrica da applicare nel periodo 2021-2025 figura nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 del 12 marzo 2021 che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

— Parametri di riferimento dell'efficienza energetica per i prodotti di cui all'allegato I non elencati nella tabella 1 del presente allegato

Il parametro di riferimento generico per l'efficienza del consumo di energia elettrica, quale definito al punto 15, numero 15, dei presenti orientamenti, è applicabile a tutti i prodotti ammissibili di cui all'allegato I per i quali non è definito un parametro di riferimento specifico per l'efficienza del consumo di energia elettrica.

— Parametri di riferimento dell'efficienza energetica aggiornati per taluni prodotti di cui all'allegato I

La tabella 1 contiene un elenco di valori dei parametri di riferimento che dovrebbero essere utilizzati come punto di partenza per determinare il parametro di riferimento dell'efficienza energetica per un determinato anno, tenendo conto del tasso annuo di riduzione corrispondente.

Tale tasso annuo di riduzione indica di quanto saranno automaticamente ridotti i parametri di riferimento ogni anno. Salvo indicazione contraria nella tabella 1, tutti i parametri di riferimento dell'efficienza energetica (compreso il «parametro di riferimento generico per l'efficienza del consumo di energia elettrica») sono ridotti (a partire dall'anno t = 2022) dell'1,09 % su base annua, secondo la formula seguente:

(*) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione, del 12 marzo 2021, che determina valori riveduti dei parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita delle quote di emissioni per il periodo dal 2021 al 2025 ai sensi dell'articolo 10 bis, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 87 del 15.3.2021, pag. 29). Il regolamento 2021/447 è integrato nell'accordo SEE al punto 21alo. dell'allegato XX dalla decisione del Comitato misto SEE n. 221/2021 (non ancora pubblicata).

parametro di efficienza energetica applicabile nel (anno t) = valore del parametro di riferimento nel 2021 × (1 + tasso annuo di riduzione)[^] (anno t – 2021).

Tabella 1

Parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica per taluni prodotti di cui all'allegato I

NACE4	Parametro di riferimento di prodotto	Valore del parametro di riferimento nel 2021	Unità del parametro di riferimento	Unità di produzione	Tasso annuo di riduzione [%]	Definizione del prodotto	Processi inclusi nel parametro di riferimento di prodotto	Codice Prodcodcom pertinente	Descrizione
17.11	Paste chimiche di legno	0,904	MWh/t 90% sdt	Tonnellata di paste chimiche di legno	1,09	Paste chimiche di legno, per dissoluzione	Tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alla produzione di paste chimiche, compresi l'essiccazione, il lavaggio, la vagliatura e l'imbianchimento	17.11.11.00	Paste chimiche di legno, per dissoluzione
17.11	Paste chimiche di legno	0,329	MWh/t 90% sdt	Tonnellata di paste chimiche di legno	1,09	Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione		17.11.12.00	Paste chimiche di legno, alla soda o al solfato, diverse da quelle per dissoluzione
17.11	Paste chimiche di legno	0,443	MWh/t 90% sdt	Tonnellata di paste chimiche di legno	1,09	Paste chimiche di legno, al bisolfito, diverse da quelle per dissoluzione		17.11.13.00	Paste chimiche di legno, al bisolfito, diverse da quelle per dissoluzione
17.11	Paste semichimiche di legno	0,443	MWh/t 90% sdt	Tonnellata di paste semichimiche di legno	1,09	Paste semichimiche di legno		17.11.14.00	Paste meccaniche di legno; paste semichimiche di legno; paste di altre materie fibrose cellulosiche
17.11	Paste meccaniche	Approccio alternativo			1,09	Paste meccaniche		Tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alla produzione di paste meccaniche, inclusi il trattamento del legno, la raffinazione, il lavaggio, l'imbianchimento, il recupero di calore	

NACE4	Parametro di riferimento di prodotto	Valore del parametro di riferimento nel 2021	Unità del parametro di riferimento	Unità di produzione	Tasso annuo di riduzione [%]	Definizione del prodotto	Processi inclusi nel parametro di riferimento di prodotto	Codice Prodcod pertinente	Descrizione
17.11	Carta riciclata	0,260	MWh/t 90% sdt	Tonnellata di carta riciclata	1,09	Carta riciclata	Tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alla produzione di carta riciclata, compresi l'ispessimento, la dispersione e l'imbianchimento		
17.11	Carta riciclata disinchiostata	0,390	MWh/t 90% sdt	Tonnellata di carta riciclata disinchiostata	1,09	Carta riciclata disinchiostata			
17.12	Carta da giornale	0,801	MWh/t di prodotto	Tonnellata di carta da giornale	1,09	Carta da giornale	Tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alla produzione di carta, incluse la raffinazione, la pressatura e l'essiccazione termica	17.12.11.00	Carta da giornale
17.12	Carta fine non patinata	0,645	MWh/t di prodotto	Tonnellata di carta fine non patinata	1,09	Carta fine non patinata		17.12.12.00 17.12.13.00 17.12.14.10 17.12.14.35 17.12.14.39 17.12.14.50 17.12.14.70	Carta fine non patinata
17.12	Carta fine patinata	0,538	MWh/t di prodotto	Tonnellata di carta fine patinata	1,09	Carta fine patinata		17.12.73.35 17.12.73.37 17.12.73.60 17.12.73.75 17.12.73.79 17.12.76.00	Carta fine patinata
17.12	Tessuto-carta	0,925	MWh/t di prodotto	Tonnellata di tessuto-carta	1,09	Tessuto-carta		17.12.20.30 17.12.20.55 17.12.20.57 17.12.20.90	Tessuto-carta
17.12	Testliner e fluting	0,260	MWh/t di prodotto	Tonnellata di carta	1,09	Testliner e fluting		17.12.33.00 17.12.34.00 17.12.35.20 17.12.35.40	Testliner e fluting

NACE4	Parametro di riferimento di prodotto	Valore del parametro di riferimento nel 2021	Unità del parametro di riferimento	Unità di produzione	Tasso annuo di riduzione [%]	Definizione del prodotto	Processi inclusi nel parametro di riferimento di prodotto	Codice Prodcod pertinente	Descrizione
17.12	Cartone non patinato	0,268	MWh/t di prodotto	Tonnellata di cartone	1,09	Cartone non patinato		17.12.31.00 17.12.32.00 17.12.42.60 17.12.42.80 17.12.51.10 17.12.59.10	Cartone non patinato
17.12	Cartone patinato	0,403	MWh/t di prodotto	Tonnellata di cartone	1,09	Cartone patinato		17.12.75.00 17.12.77.55 17.12.77.59 17.12.78.20 17.12.78.50 17.12.79.53 17.12.79.55	Cartone patinato
20.13	Acido solforico	0,056	MWh/t di prodotto	Tonnellata di acido solforico	1,09	Acido solforico; oleum	Tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alla produzione di acido solforico	20.13.24.34	Acido solforico; oleum
20.13	Cloro	1,846	MWh/t di prodotto	Tonnellata di cloro	1,09	Cloro	Tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alle unità di elettrolisi, inclusi i processi ausiliari	20.13.21.11	Cloro
20.13	Silicio	11,87	MWh/t di prodotto	Tonnellata di silicio	1,09	Silicio. Diverso da quello contenente, in peso, almeno il 99,99 % di silicio	Tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alla produzione di silicio	20.13.21.70	Silicio. Diverso da quello contenente, in peso, almeno il 99,99 % di silicio
20.13	Silicio	60	MWh/t di prodotto	Tonnellata di silicio	1,09	Silicio. Contenente, in peso, almeno il 99,99 % di silicio	Tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, ai forni, inclusi i processi ausiliari	20.13.21.60	Silicio. Contenente, in peso, almeno il 99,99 % di silicio

NACE4	Parametro di riferimento di prodotto	Valore del parametro di riferimento nel 2021	Unità del parametro di riferimento	Unità di produzione	Tasso annuo di riduzione [%]	Definizione del prodotto	Processi inclusi nel parametro di riferimento di prodotto	Codice Prodcodcom pertinente	Descrizione
20.13	Carburo di silicio	6,2	MWh/t di prodotto	Tonnellata di carburo di silicio	1,09	Silicio. Carburi di silicio, di costituzione chimica definita o no	Tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alla produzione di carburo di silicio	20.13.64.10	Silicio. Carburi di silicio, di costituzione chimica definita o no
24.10	Acciaio soffiato all'ossigeno	0,03385	MWh/t di prodotto	Tonnellata di acciaio grezzo (fuso)	0,60	Acciaio grezzo: acciai non legati prodotti con procedimenti diversi dai forni elettrici	Metallurgia secondaria, preriscaldamento di materiali refrattari, apparecchiature ausiliarie e impianti di fusione fino al taglio di prodotti in acciaio grezzo	24.10.T1.22	Acciaio grezzo: acciai non legati prodotti con procedimenti diversi dai forni elettrici
24.10						Acciaio grezzo: acciai legati prodotti con procedimenti diversi dai forni elettrici (esclusi acciai inossidabili)		24.10.T1.32	Acciaio grezzo: acciai legati prodotti con procedimenti diversi dai forni elettrici (esclusi acciai inossidabili)
24.10						Acciaio grezzo: acciai inossidabili e a elevata resistenza al calore prodotti con procedimenti diversi dai forni elettrici		24.12.T1.42	Acciaio grezzo: acciai inossidabili e a elevata resistenza al calore prodotti con procedimenti diversi dai forni elettrici
24.10	Ferromanganese	2,2	MWh/t di prodotto	Ferromanganese contenente, in peso, > 2 % di carbonio	2,03	Ferromanganese contenente, in peso, > 2 % di carbonio, di granulometria <= 5 mm e con un tenore, in peso, > 65 % di manganese		24.10.12.10	Ferromanganese contenente, in peso, > 2 % di carbonio, di granulometria <= 5 mm e con un tenore, in peso, > 65 % di manganese

NACE4	Parametro di riferimento di prodotto	Valore del parametro di riferimento nel 2021	Unità del parametro di riferimento	Unità di produzione	Tasso annuo di riduzione [%]	Definizione del prodotto	Processi inclusi nel parametro di riferimento di prodotto	Codice Prodcod pertinente	Descrizione
24.10				Ferromanganeso contenente, in peso, > 2 % di carbonio		Altro ferromanganeso contenente, in peso, > 2 % di carbonio (escluso ferromanganeso di granulometria <= 5 mm e con un tenore, in peso, > 65 % di manganese)		24.10.12.20	Altro ferromanganeso contenente, in peso, > 2 % di carbonio (escluso ferromanganeso di granulometria <= 5 mm e con un tenore, in peso, > 65 % di manganese)
24.10	Ferromanganeso	1,4	MWh/t di prodotto	Ferromanganeso contenente, in peso, <= 2 % di carbonio	1,09	Altro ferromanganeso contenente, in peso, <= 2 % di carbonio		24.10.12.25	Altro ferromanganeso contenente, in peso, <= 2 % di carbonio
24.10	Ferrosilicio	8,54	MWh/t di prodotto	Ferrosilicio contenente, in peso, > 55 % di silicio	1,09	Ferrosilicio contenente, in peso, > 55 % di silicio		24.10.12.35	Ferrosilicio contenente, in peso, > 55 % di silicio
24.10	Ferrosilicio	Approccio alternativo			1,09			24.10.12.36	Ferrosilicio contenente, in peso, <= 55 % di silicio e >= 4 % ma <= 10 % di magnesio
24.10	Ferro-nichel	9,28	MWh/t di prodotto	Ferro-nichel	1,09	Ferro-nichel		24.10.12.40	Ferro-nichel
24.10	Ferrosilicio-manganese	3,419	MWh/t di prodotto	Ferrosilicio-manganese	1,12	Ferrosilicio-manganese		24.10.12.45	Ferrosilicio-manganese

NACE4	Parametro di riferimento di prodotto	Valore del parametro di riferimento nel 2021	Unità del parametro di riferimento	Unità di produzione	Tasso annuo di riduzione [%]	Definizione del prodotto	Processi inclusi nel parametro di riferimento di prodotto	Codice Prodcodcom pertinente	Descrizione
24.42	Alluminio primario	13,90	MWh/t di prodotto	Alluminio greggio, non legato	0,25	Alluminio greggio non legato da elettrolisi	Alluminio greggio non legato da elettrolisi, inclusi le unità per il controllo della produzione, i processi ausiliari e il campo di colata. Incluso anche l'impianto ad anodi (precotto) Se gli anodi sono forniti da una centrale autonoma nell'UE, questa non deve essere compensata. Per gli anodi prodotti fuori dall'UE può essere applicata una rettifica.	24.42.11.30	Alluminio greggio, non legato (escluse polveri e pagliette)
								24.42.11.53	Alluminio greggio, legato, forme primarie (escluse polveri e pagliette di alluminio)
								24.42.11.54	Alluminio greggio, legato (escluse polveri e pagliette di alluminio)
24.42	Allumina (raffinazione)	0,20	MWh/t di prodotto	allumina	1,11		Tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alla produzione di allumina	24.42.12.00	Ossido di alluminio (escluso il corindone artificiale)
24.43	Zinco elettrolitico	3,994	MWh/t di prodotto	zinco	0,01	Zinco primario	Tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, alle unità di elettrolisi dello zinco, inclusi i processi ausiliari	24.43.12.30	Zinco greggio, non legato (esclusi zinco polverizzato, polveri e pagliette di zinco)
								24.43.12.50	Zinco greggio, legato (esclusi zinco polverizzato, polveri e pagliette di zinco)

NACE4	Parametro di riferimento di prodotto	Valore del parametro di riferimento nel 2021	Unità del parametro di riferimento	Unità di produzione	Tasso annuo di riduzione [%]	Definizione del prodotto	Processi inclusi nel parametro di riferimento di prodotto	Codice Prodcod pertinente	Descrizione
24.44	Rame greggio, raffinato	0,31	MWh/t di prodotto	Catodi di rame	1,09	Catodi di rame	Tutti i processi legati, direttamente o indirettamente, al processo di raffinazione elettrolitica, inclusa la colata degli anodi in loco	24.44.13.30	Rame raffinato, greggio, non legato (esclusi prodotti sinterizzati fucinati, estrusi o laminati)»

- 5) nella tabella dell'allegato III, sono inseriti dati numerici nella terza colonna, di modo che l'attuale formulazione di tale allegato si legge come segue:

«ALLEGATO III

Fattori di emissione di CO₂ massimi per regione nelle diverse zone geografiche *(tCO₂/MWh)

Zone		Fattore applicabile di emissione di CO ₂
Area geografica adriatica	Croazia, Slovenia	0,69
Area geografica iberica	Spagna, Portogallo	0,53
Area geografica baltica	Lituania, Lettonia, Estonia	0,75
Europa centro-occidentale	Austria, Germania, Lussemburgo	0,72
Area geografica nordica	Svezia, Finlandia	0,58
Cechia e Slovacchia	Cechia, Slovacchia	0,85
Belgio		0,36
Bulgaria		0,98
Danimarca		0,52
Irlanda		0,49
Grecia		0,73
Francia		0,44
Islanda * ¹		[...]
Italia		0,46
Cipro		0,70
Ungheria		0,58
Malta		0,40
Paesi Bassi		0,45
Norvegia * ²		[...]
Polonia		0,81
Romania		0,96

* L'area geografica per il Liechtenstein e il fattore di emissione di CO₂ applicabile saranno stabiliti in una fase successiva.

*¹ Il fattore di emissione di CO₂ applicabile per l'Islanda sarà stabilito in una fase successiva.

*² Il fattore di emissione di CO₂ applicabile per la Norvegia sarà stabilito in una fase successiva.»

RETTIFICHE

Rettifica della decisione (PESC) 2022/1313 del Consiglio, del 25 luglio 2022, che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 198 del 27 luglio 2022)

Nel titolo del sommario della pagina di copertina e nel titolo e nella firma a pagina 17:

anziché: «25 luglio 2022»

leggasi: «26 luglio 2022».

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1270 del Consiglio, del 21 luglio 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 del 21 luglio 2022)

Pagina 162, voce 1209 relativa ad Alexander Anatolievich MAKSIMTSEV, terza colonna dal titolo «Informazioni identificative»:

anziché: «Luogo di nascita: Tokmak, RSS Kirghizistan, ex URSS (ora Federazione russa)»

leggasi: «Luogo di nascita: Tokmak, RSS Kirghizistan, ex URSS (ora Kirghizistan)».

Rettifica della decisione (PESC) 2022/1272 del Consiglio, del 21 luglio 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 del 21 luglio 2022)

Pagina 252, voce 1209 relativa ad Alexander Anatolievich MAKSIMTSEV, terza colonna dal titolo «Informazioni identificative»:

anziché: «Luogo di nascita: Tokmak, RSS Kirghizistan, ex URSS (ora Federazione russa)»

leggasi: «Luogo di nascita: Tokmak, RSS Kirghizistan, ex URSS (ora Kirghizistan)».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT